OUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

### COMMISSIONE V

### **DIFESA**

XC.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

# INDICE

	PAG.
Congedi: PRESIDENTE	583
Disegno di legge (Discussione e approva- vazione):	
Norme per il reclutamento dei commis-	
sari di leva. (1929)	583
PRESIDENTE 583, 584, 585,	
PIETROSANTI, Relatore 583, 584,	
Bosco Lucarelli 584,	
SPIAZZI	
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la	
difesa 584, 585,	586
Votazione segreta:	
Presidente	587

### La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cuttitta e Mattei.

## Discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva ». (1929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva », per il quale la I e la IV Commissione permanente hanno espresso parere favorevole. L'onorevole Pietrosanti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, Relatore. Il disegno di legge sul quale sono chiamato a riferire è di una semplicità e chiarezza veramente lodevoli. La legge che disciplinava il reclutamento dei commissari di leva aveva bisogno di essere aggiornata ed adeguata alle nuove disposizioni ed ai nuovi principî ai quali si ispira lo stato degli ufficiali.

Finora, il personale civile del ruolo dei commissari di leva veniva tratto, mediante concorso per titoli, dagli ufficiali dell'Esercito aventi grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello, di tutte le armi e corpi, in servizio permanente effettivo, a disposizione, fuori organico, in posizione ausiliaria speciale ed in aspettativa.

Essendo ora venute a cessare le posizioni di: disposizione, fuori organico ed ausiliaria, nonché il ruolo mobilitazione, accade che, in pratica, il prelevamento di detto personale può avvenire soltanto fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo i quali, per altro, sono appena sufficienti a coprire il fabbisogno dell'Esercito, essendo il loro numero limitato per le restrizioni del Trattato di pace. Di qui la necessità di una nuova legge che allarghi le fonti cui attingere per coprire il ruolo dei commissari di leva. Il disegno di legge in esame, salvo la opportunità di alcune modifiche di cui vi parlerò, mi sembra idoneo allo scopo che si vuol raggiungere.

### QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

Difatti, esso estende la facoltà di partecipare ai concorsi anche ai colonnelli, mentre dà facoltà identica ad ufficiali appartenenti ad altre armi e ad altre categorie, quale per esempio quella degli ufficiali sfollati. Però, a questo punto debbo rilevare che il limite di età, portato a 56 anni allo scopo di dare agli ufficiali delle categorie in congedo maggiori possibilità di partecipare al concorso, tenuto conto dell'aumento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, è ancora insufficiente. Pertanto, al fine di poter effettivamente consentire una maggiore possibilità a tutti gli ufficiali, specialmente a quelli di Commissariato e di Amministrazione, mi riservo di presentare un emendamento per portare detto limite a 58 anni. E ciò mi sembra saggio, soprattutto in considerazione del fatto che, secondo le disposizioni dell'articolo 6, per gli ufficiali che si siano occupati o si occupino attualmente dei servizi di leva, il limite massimo di età è portato a 60 anni: quattro anni di differenza fra questi ultimi e gli ufficiali degli altri corpi ed armi a mio avviso sono troppi.

Altro emendamento presenterò per il terzo comma dell'articolo 2, che tratta del ripristino nella precedente posizione degli ufficiali vincitori del concorso, per i quali non intervenga la richiesta conferma da parte del Ministro. L'articolo 2 parla di ufficiali vincitori, ma al terzo comma è detto: « ufficiali partecipanti »: è chiaro che la dizione dev'essere modificata in: «ufficiali vincitori ». Questo emendamento è stato suggerito anche dalla I Commissione che ha esaminato il disegno di legge per il parere.

Ritengo che il disegno di legge, con i due emendamenti da me proposti, possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO LUCARELLI. Ritengo opportuno far presente alla Commissione una considerazione relativa ai commissari di leva. I commissari di leva, come appunto risulta dal disegno di legge in esame, vengono reclutati, tramite concorso per esami e per titoli, fra i capitani e gli ufficiali superiori. Senonché, costoro, appena passati al servizio civile, subiscono una menomazione di dignità e di grado in quanto vengono compresi fra il personale di gruppo B, pur avendo alle dipendenze personale di gruppo A.

Nell'agosto del 1949, a questo proposito, rivolsi una interrogazione al Ministro, chiedendo se non fosse il caso di eliminare tale menomazione passando i commissari di leva

al gruppo A, anche in considerazione che, essendo reclutati per concorso, dovevano esser considerati come il fior fiore degli ufficiali. Ebbi la seguente risposta, firmata, per il ministro, dall'allora sottosegretario onorevole Meda: « In merito alla interrogazione sopra trascritta, s'informa l'onorevole interrogante che questo Ministero già da tempo aveva posto allo studio la questione relativa all'inquadramento dei due ruoli (ordinario e straordinario) dei Commissari di leva nel gruppo A dell'ordinamento gerarchico statale, ed aveva anche provveduto a prendere gli opportuni contatti con gli organi finanziari interessati. Senonché il provvedimento progettato non ha potuto essere concretato, non essendosi ravvisati nei compiti demandati ai commissari di leva attribuzioni ed espletamento di funzioni proprie del gruppo A, ed anche perché un provvedimento del genere avrebbe potuto provocare richieste di miglioramento economico conseguenti all'ingiustificato inquadramento nel gruppo superiore ».

In verità, tale risposta non è soddisfacente. Essa parla infatti di pretesa di miglioramenti economici, il che è assolutamente infondato, in quanto il trattamento economico è regolato con precisione dalla legge ed è eguale per entrambi i gruppi A e B. Riguardo poi alle funzioni, che noi conosciamo bene, è da rilevare che esse sono non soltanto direttive, ma anche di concetto; inoltre i commissari di leva hanno alle loro dipendenze funzionari di gruppo A: mi pare quindi che le due eccezioni siano del tutto infondate.

Ed allora io propongo che la Commissione esprima il voto che venga riesaminata la posizione dei Commissari di leva onde passarli nel gruppo. A.

SPIAZZI. Trattandosi di una questione puramente morale, mi associo all'onorevole Bosco Lucarelli. Se non si può inserire un emendamento nella legge, prego il rappresentante del Governo di far sua l'iniziativa perché non venga menomato il prestigio di questi ufficiali.

PIETROSANTI, Relatore. Per ragioni tecniche, la proposta dell'onorevole Bosco Lucarelli non può esser presa in considerazione in questa sede; ritengo, però, che possa essere espresso il voto che la dignità di questa categoria sia risollevata.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ciò che chiede l'onorevole Bosco Lucarelli non può far parte della discussione della legge in esame. Se egli propone un voto, io posso accettarlo come raccomandazione al Governo, ed assicuro il mio interessamento

### QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

affinché venga studiata la possibilità di eliminare questa che voi chiamate: una incongruenza.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Bosco Lucarelli è soddisfatto, ritengo che tale voto possa essere inserito nel verbale, richiamando l'attenzione del Ministro sull'argomento.

BOSCO LUCARELLI. La soluzione mi soddisfa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VACCARO. Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole relatore circa l'elevamento del limite massimo di età da 56 a 58 anni, mi rimetto a quanto deciderà la Commissione. Per quanto riguarda il limite di 60 anni fissato per gli ufficiali che si sono occupati o si occupano del servizio di leva, faccio notare che esso è stato stabilito dalla amministrazione per potersi giovare di coloro che hanno già acquistato una lunga esperienza in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 56 anni.

Al detto personale, dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito ».

Il relatore ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: l'età di 56 anni, con le parole: l'età di 58 anni ».

Pongo in votazione il primo comma, dell'articolo 1 fino alle parole « che bandisce il concorso » comprese.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, dell'articolo 1.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

L'articolo 1 resta, quindi, così definitivamente formulato:

« Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di «ausiliaria» o della «riserva», aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Al detto personale, dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito».

Passiamo all'articolo 2.

« Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa, dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali partecipanti al concorso sono ripristinati nella precedente posizione sempreché ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, suggerito anche dalla 1 Commissione permanente:

« Sostituire le parole: ufficiali partecipanti al con le parole: ufficiali vincitori del ».

Pongo in votazione l'articolo 2 fino alle parole «suddetta conferma» comprese.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

( $\dot{E}$  approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2.

 $(\dot{E} \ approvata).$ 

#### QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

L'articolo 2 resta, quindi, così definitivamente formulato:

«Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa, dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione sempreché ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado».

L'articolo 3 è del seguente tenore:

« Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1º gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Gli ufficiali în servizio permanente conservano, con la nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Restano ferme le disposizioni del 2º e 3º comma dell'articolo 13 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1º gennaio 1925 e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

L'articolo 5 è così concepito.

«Gli ufficiali aventi grado di colonnello, nominati commissari di leva in seguito a concorso, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, né fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa arma o servizio che abbia uguale o minore anzianità».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 1 possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purché non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di età ».

L'onorevole Spiazzi ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo le parole: commissioni temporanee di leva aggiungere le parole: o che, pur beneficiando nella riserva dei vantaggi economici prescritti dal regio decreto 24 maggio 1946, n. 384, siano stati trattenuti o richiamati in servizio, anche a domanda, per il periodo di due anni».

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ma ciò è implicito, secondo me.

### QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

PIETROSANTI, Relatore. Anche a me pare che non vi sia necessità.

SPIAZZI. Allora rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 7.

«È abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1929).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Cadacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Fadda, Fanelli, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Meda, Murgia, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Spiazzi, Tanasco, Trimarchi, Valandro Gigliola e Vocino.

Sono in congedo: Cuttitta e Mattei.

La seduta termina alle 10.40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI